



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIUSEPPE SANTALUCIA
PAOLA MASI
GAETANO DI GIURO
ALESSANDRO CENTONZE
CARMINE RUSSO

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n.sez. 573/2025
CC - 13/02/2026
R.G.N. 36723/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

avverso l'ordinanza del 25/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di Bari

nel procedimento nei confronti di:

[REDACTED]

udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Fabio Picuti che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 25 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza di Bari ha ritenuto sussistente un trattamento disumano sofferto da [REDACTED] [REDACTED] nelle carceri di Roma-Rebibbia, Lecce e Foggia dal 14/09/2019 al 12/10/2021, per un totale di 521 giorni, liquidandogli la somma di € 3.168,00, avendo egli già espiato interamente la pena.

Il Tribunale di sorveglianza, per quanto qui rileva, ha ribadito che la sua detenzione era avvenuta in uno spazio inferiore a mq. 3, ed ha escluso la sussistenza di fattori compensativi. Inoltre ha respinto l'eccezione di compensazione tra la somma liquidata e la pena pecuniaria, nonché le spese di giustizia e processuali, avanzata dal Ministero, nonostante il diverso principio giurisprudenziale, affermando che con la riforma introdotta con il d.lgs. n. 150/2022 la pena pecuniaria è stata ritenuta non un mero credito ma una vera e propria pena, la cui estinzione non può avvenire per compensazione, in assenza di una previsione legislativa, analogamente a quanto previsto per le spese di mantenimento in carcere. Tale compensazione, peraltro, non potrebbe essere disposta dal magistrato di sorveglianza, ma caso mai opposta dal Ministero al momento della richiesta di pagamento, da parte del creditore, della somma liquidata in suo favore.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge penale in merito al rigetto dell'istanza di compensazione.

La natura di pena principale attribuita alla pena pecuniaria non osta alla possibilità di compensarla con il credito vantato dall'ex-detenuo ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., perché essa rimane una entrata patrimoniale dello Stato, riscuotibile mediante iscrizione a ruolo. Si tratta di un credito certo, liquido ed esigibile, che è pertanto opponibile in compensazione, diversamente dalle spese di mantenimento in carcere, che costituiscono un credito non certo né esigibile, sino all'esaurirsi del procedimento previsto dall'art. 6 d.P.R. n. 115/2002. La Corte di cassazione ha recentemente stabilito che le valutazioni relative a quest'ultimo non credito non possono estendersi a quello costituito dalle pene pecuniarie, per la loro diversità.

I due crediti in questione sono certi ed esigibili, l'uno perché determinato dal magistrato di sorveglianza, e quello relativo alla pena pecuniaria perché emergente dalla posizione giuridica del soggetto già detenuto, che riporta la sua



condanna ad una pena pecuniaria pari a 55.000 euro. L'eccezione di compensazione, formulata già davanti al magistrato di sorveglianza, doveva perciò essere accolta.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.

2. Questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che l'obbligazione dello Stato al pagamento delle somme riconosciute al detenuto ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. è suscettibile di essere compensata con l'obbligazione che grava sul medesimo nei confronti dello Stato, per il pagamento della pena pecuniaria a cui lo stesso sia stato condannato (Sez. 1, n. 11108 del 23/11/2022, dep. 2023, Ministero della Giustizia in proc. Malerba, Rv. 284432, e le conformi Sez. 1, n. 7371 del 21/12/2022, dep. 2023, Ministero della Giustizia in proc. Puiu, n.m.; Sez. 1, n. 13095 07/12/2023, dep. 2024, P.G. in proc. Gasparotto, n.m.).

Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla pronuncia Sez. 1, n. 39289 del 04/10/2024, Rv. 287092, secondo cui «In tema di rimedi risarcitori nei confronti di detenuti o di internati di cui all'art. 35-ter Ord. pen., il Ministero della giustizia, convenuto in giudizio, può opporre in compensazione, ai sensi dell'art. 1243 cod. civ., il credito certo, liquido ed esigibile maturato nei confronti del detenuto in conseguenza della sua condanna al pagamento di una pena pecuniaria, essendo a tal fine sufficiente la produzione dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., trattandosi del provvedimento con cui viene messa in esecuzione la condanna».

Nel presente caso il credito dell'ex-detenuto è certo, liquido ed esigibile, essendo stato determinato nel suo ammontare dal magistrato di sorveglianza, ed essendo stata la sua sussistenza confermata in via definitiva dal Tribunale di sorveglianza. Anche il credito dello Stato verso il condannato è certo, liquido ed esigibile, derivando dalla condanna definitiva da lui riportata, per una pena pecuniaria dell'importo complessivo di euro 55.000, indicata nella posizione giuridica presente in atti.

L'esistenza di tale credito dello Stato, e l'esattezza del suo ammontare, non sono state negate né dall'ex-detenuto né dal Tribunale di sorveglianza, e peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte, il requisito della certezza di un credito «attiene all'esistenza dell'obbligazione, e



quindi al titolo costitutivo del credito» (Sez. U, n. 23225 del 15/11/2016, Rv. 641764 - 02). Nel caso di una pena pecuniaria, pertanto, il titolo costitutivo del credito è dato non dalla iscrizione a ruolo, né dalla emissione della cartella di pagamento, ma dalla sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Una condanna a pena pecuniaria, determinata nel suo ammontare e non sottoposta a condizioni, è di per sé un titolo che può essere opposto in compensazione, dal Ministero della Giustizia, nella procedura di cui all'art. 35-ter Ord. pen.

L'esistenza di una tale condanna, e del relativo credito dello Stato, può inoltre essere dimostrata, nel procedimento promosso per l'applicazione dell'art. 35-ter Ord. pen., anche attraverso la «tempestiva produzione della posizione giuridica dell'intimato», come ritenuto dalla giurisprudenza civile di questa Corte in una procedura relativa proprio alla sussistenza del rimedio previsto dall'art. 35-ter Ord. pen. (Cass. Civ. Sez. 3, n. 2350 del 29/01/2019, Rv. 652480).

3. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che l'indirizzo giurisprudenziale sopra indicato dovesse essere disatteso alla luce della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, che a suo parere, descrivendo la pena pecuniaria come una vera e propria pena dotata di carattere affittivo, e prevedendone l'esecuzione, in caso di inadempimento, non più attraverso l'esecuzione forzata ma mediante la sua conversione in semilibertà o in lavoro sostitutivo, non ne consentirebbe l'estinzione mediante compensazione con altri crediti dello Stato, in mancanza di una esplicita previsione normativa.

Tale affermazione è infondata.

Questa Corte ha stabilito, quale principio ormai consolidato, che l'amministrazione è abilitata ad opporre in compensazione di un proprio debito i propri crediti qualunque ne sia la fonte, con la sola necessità che il credito vantato sia certo e che in relazione ad esso venga sollevata specifica eccezione (vedasi Cass. civ. Sez. 6, Ordinanza n. 10130 del 2018; Sez. 3, Ordinanza n. 31552 del 06/12/2018, Rv. 651945). Nel caso di specie, come evidenziato nel paragrafo precedente, il credito portato in compensazione è certo, liquido ed esigibile, in quanto determinato con la sentenza di condanna divenuta irrevocabile, e ai fini della compensazione non è necessaria la previa constatazione dell'inadempimento da parte del debitore, prescindendo l'istituto da tale patologia del rapporto debitorio.

La previsione della conversione della pena pecuniaria in caso di inadempimento, introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 all'art. 660 cod. proc. pen., non muta il carattere monetario della pena pecuniaria, e la sua natura di credito dello Stato, eseguibile mediante versamento in denaro. Solo in caso di inadempimento, e quindi solo a seguito di patologie successive, al momento non prevedibili, tale pena perde la natura monetaria, venendo convertita in una



sanzione che incide sulla libertà personale, ma fino a quando essa mantiene la sua natura originaria non vi sono impedimenti alla compensazione, e alla sua estinzione attraverso tale modalità (vedi Sez. 1, n. 29207 del 13/05/2025, Evangelista, n.m.). La compensazione, infatti, avviene tra crediti aventi identica oggettività, quella di crediti e debiti monetari certi, liquidi ed esigibili, in relazione ai quali non è accertato alcun inadempimento che possa trasformare uno dei due in un "debito" di natura diversa.

La mera, astratta possibilità di una sua conversione, in caso di inadempimento, in una sanzione di altra tipologia non muta la natura originaria della pena pecuniaria, di un debito monetario verso lo Stato, la cui estinzione deve avvenire mediante un versamento in denaro.

L'affermazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui l'estinzione della pena pecuniaria attraverso l'istituto della compensazione sarebbe divenuta impossibile, perché la pena pecuniaria dovrebbe in ogni caso essere eseguita, eventualmente mediante la sua conversione, è pertanto palesemente infondata. L'esecuzione della pena pecuniaria, infatti, avviene mediante il versamento in denaro dell'importo stabilito dal giudice, essendo questa la modalità di estinzione prevista dalla legge in assenza di eventi che esulano dall'ordinarietà, quali l'inadempimento: tale versamento, pertanto, può legittimamente avvenire anche mediante compensazione con un credito verso lo Stato derivante da un procedimento penale, non sussistendo alcun divieto alla ordinaria applicazione delle regole civilistiche in tema di pagamento di un debito. Solo la eventuale conversione di detta pena, a seguito di inadempimento, in una delle sanzioni previste dall'art. 660 cod. proc. pen. può rendere inattuabile la compensazione, perché quella pena perde, in tal caso, la sua natura meramente monetaria: si tratta però di un evento non ordinario ma patologico, solo eventuale e allo stato non prevedibile, che non può perciò impedire l'attuale applicazione della compensazione richiesta.

Il richiamo al diniego di compensazione previsto in relazione alle spese di mantenimento in carcere è palesemente infondato, dal momento che, in tal caso, l'impedimento alla compensazione deriva solo dalla incertezza del credito dello Stato fino all'esaurimento delle possibili procedure di impugnazione e contestazione che il condannato può promuovere; raggiunta tale certezza, peraltro, anche tale credito è opponibile in compensazione.

4. E' infondata, infine, l'affermazione di una carenza di potere del Magistrato di sorveglianza nell'applicare la compensazione: questi è il giudice che accerta l'esistenza del credito e ne liquida l'ammontare, per cui egli è legittimato anche a decidere sull'eccezione di compensazione, se proposta, dovendo valutare



l'eseguibilità di tale credito, e quindi la sua possibile estinzione mediante l'applicazione di tale istituto.

Le sentenze di questa Corte, citate al superiore paragrafo 2., hanno stabilito che il Ministero della giustizia, convenuto in giudizio nel procedimento per il riconoscimento dei rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter Ord. pen., può opporre in compensazione il credito certo, liquido ed esigibile derivante dalla condanna del detenuto, o ex-detenuto, al pagamento di una pena pecuniaria, e tale possibilità dimostra che il Magistrato di sorveglianza è legittimato a decidere sulla sua applicazione.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.

Non è accoglibile la domanda del Ministero di condannare il [REDACTED] al pagamento delle spese processuali, non ravvisandosi una sua formale soccombenza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari.

Così deciso il 13 febbraio 2026

Il Consigliere estensore
Paola Masi

Il Presidente
Giuseppe Santalucia

